



Consiglio Regionale della Puglia



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160012386
07/06/2016 09:29
UOP_14
Servizio Assemblea e
Assistenza agli Organi

USCITA

DD/pf
224/A

Sig. Presidente della
V Commissione consiliare
Trasmessa anche a mezzo Pec - art. 48
d.lgs. 82/2005

Sezione Affari e studi giuridici
e legislativi
Consiglio regionale
S E D E

Trasmessa a mezzo Pec - art. 48 d.lgs.
82/2005

e,p.c.

Sig. Presidente
Giunta regionale
S E D E

Sigg. Presidenti
Gruppi consiliari
S E D E

Sigg. Componenti
l'Ufficio di Presidenza
S E D E

Oggetto: **Proposta di legge a firma del consigliere Pentassuglia**

Si trasmette, in allegato, per l'esame in sede referente, copia della proposta di legge a firma del consigliere Pentassuglia **"Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33 e s.m.i. (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)"**.

Per quanto di competenza, la presente è, altresì, inviata alla Sezione Affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio per il rilascio della relativa ATN (l.r. 29/2011, art. 7) direttamente alla Commissione di competenza.

La stessa proposta di legge viene contestualmente trasmessa per conoscenza agli Organi in indirizzo.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
Assemblea e Assistenza agli organi
(Dott. Domenico De Giosa)

d'ordine
del Sig. Presidente
Il Dirigente della Sezione
Assemblea e Commissioni consiliari permanenti
(Avv. Anna Rita De Giudice)

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

PROPOSTA DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio 226/A X Legislatura

Relazione

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.


Con questa Proposta di Legge, e le sue modifiche ed integrazioni nel rispetto delle norme, si vuole dare risposte ai cittadini ed alle amministrazioni locali.

Si è intervenuto chiarendo tempi e modalità ed esplicitando meglio alcuni concetti normativi che di fatto aiutano ad applicare le norme precedenti.

La Proposta di Legge si propone la finalità di riordino e semplificazione procedimentale in materia di adeguamento dei piani territoriali alla pianificazione paesaggistica, di funzionamento delle Commissioni locali per il Paesaggio e di esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, di adeguamento di alcune disposizioni legislative in materia paesaggistica a seguito dell’entrata in vigore del PPTR, nonché in materia di modifiche minori agli strumenti urbanistici vigenti.

La presente Proposta non comporta maggiori o minori oneri a carico del bilancio regionale.

Donato Pentassuglia





*Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere*

PROPOSTA DI LEGGE

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della l.r. 7 ottobre 2009, n. 20
(Norme per la pianificazione paesaggistica)

1. Il comma 9 dell'art. 2 della l.r. n. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“9. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette, adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro e non oltre due anni dalla data della sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR”.



*Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere*

Art. 2

Modifiche all'art. 7 della l.r. 7 ottobre 2009, n. 20

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. n. 20/2009 le parole "è in capo alla provincia il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio" sono sostituite dalle seguenti: *"è in capo alla provincia o area metropolitana, ove le stesse risultino delegate ai sensi del successivo art. 10, in capo alla regione nei restanti casi."*
2. Al comma 3 dell'art. 7 le parole *" , previo parere della cabina di regia di cui alla L.R. n. 36/2008, "* sono soppresse.
3. Dopo il comma 6 dell'art. 7 è aggiunto il seguente comma:
"6. Bis. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o area metropolitana, ove le opere ricadano interamente all'interno dei confini della provincia e la stessa risulti delegata ai sensi del successivo art. 10, mentre è in capo alla regione nel caso dette opere interessino il territorio di più province o aree metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del citato art. 10."

Art. 3

Modifiche all'art. 8 della l.r. 7 ottobre 2009, n. 20

1. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 20/2009, alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: *" , del parere ex art 32 della L. 47/1985, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139; "*



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

2. Al medesimo comma 1 dell'art. 8 la lett. b) è *abrogata*.

3. Al comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 20/2009, il periodo: "La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali." è sostituito dal seguente: "*La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.*"

Art. 4


Modifiche all'art. 10 della l.r. 7 ottobre 2009, n. 20

1. Il comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 20/2009 è sostituito dal seguente:

"2. E' altresì delegato ai comuni il rilascio del parere ex art 32 della L. 47/1985".

Art. 5

Modifiche all'art. 12 della l.r. 27 luglio 2001, n. 20
(Norme generali di governo e uso del territorio)



*Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere*

1. Al comma 3 dell'art. 12 della l.r. n. 20/2001 la lett. e-bis) è sostituita dalla seguente:


"e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980 o di cui all'articolo 14 della L.R. n. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico."

2. Dopo il comma 3, all'art. 12 sono introdotti i seguenti commi:

"3-bis. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:

- a) la digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;*
- b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall'adeguamento a nuovi vincoli, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;*
- c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l'eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell'amministrazione."*

3-ter. Le deliberazioni motivate del Consiglio Comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall'art 24.



*Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere*

Art. 6

Modifiche all'art. 14 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)

1. Al comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 11/2001 la lett. c) è sostituita dalla seguente:

“c) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2006, n. 137), i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall'articolo 146 del d.lgs 42/2004, e dal vigente Piano Paesaggistico.


2. Al comma 7 dell'art. 14 della lett. c) sono soppresse le seguenti parole:

“, compreso il parere paesaggistico di cui all'articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all'articolo 5.07 delle medesime NTA, ”

Art. 7

Proroga di efficacia di contributi per la formazione di strumenti urbanistici.

1. *I termini di efficacia dei contributi concessi dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 20 agosto 1974, n. 31, per la formazione di strumenti urbanistici comunali alla pianificazione paesaggistica, sono prorogati di due anni.*



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

Art. 8

Modifiche all'art. 3 comma 1 della l.r. 30 luglio 2009, n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)

1. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2009, dopo le parole "1444/68"
sono aggiunte le seguenti:

*"ovvero esercizi di vicinato (art. 16 co. 5 lett. a) L.R. 24/2015), laboratori per
arti e mestieri e locali per imprese artigiane (art. 3 Legge 08/08/1985 n. 443 e
s.m.i.)"*

2. alla lettera b del comma 1 dell'art. 3, dopo le parole "contiguità fisica"
sono aggiunte le seguenti:

"anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento,"

Art. 9

Modifica all'art. 6 comma 2 lettera c della l.r. 30 luglio 2009, n. 14

1. alla lettera c del comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "consiglio
comunale" sono soppresse le seguenti:

*"da adottare entro il termine di 60 giorni, a pena di decadenza dalla entrata in
vigore della presente legge"*

Art. 10

Modifica al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 15 novembre 2007, n. 33
(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), modificata dalla L.r. 7/04/2014, n. 16 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33)

1. Al comma 1 dell'art. 3 della L.r. n. 33/2007 dopo le parole "Il consiglio comunale" sono soppresse le seguenti: " entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge "

Art. 11
Abrogazioni

1. La legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 Legge 28 febbraio 1985, n. 47) è abrogata.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla V Commissione
Consigliere il 07/06/2016